

Proposta di Legge avente per oggetto:
**“Disciplina in materia funeraria, di polizia mortuaria, di cremazione,
affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri”**

INDICE

- TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO**
- Articolo 1)** Finalità, oggetto e principi della disciplina
- Articolo 2)** Definizioni
-
- TITOLO II** **FUNZIONI ISTITUZIONALI E DISCIPLINA DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI**
- Articolo 3)** Funzioni e compiti della Regione
- Articolo 4)** Realizzazione di cimiteri e crematori
- Articolo 5)** Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali
- Articolo 6)** Funzioni amministrative e di vigilanza
- Articolo 7)** Regolamenti comunali
-
- TITOLO III** **NORME DI POLIZIA MORTUARIA**
- Articolo 8)** Attività funebre
- Articolo 9)** Organizzazione dell'attività di medicina necroscopica
- Articolo 10)** Funerali civili
- Articolo 11)** Decesso per malattia infettiva e diffusiva
- Articolo 12)** Trasporto di salme e di cadaveri
- Articolo 13)** Sanzioni amministrative
- Articolo 14)** Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 15)** Cimiteri
- Articolo 16)** Strutture per il commiato
- Articolo 17)** Imprese di onoranze funebri
- Articolo 18)** Simboli religiosi
- Articolo 19)** Sepolture
- Articolo 20)** Sepolture perpetue

- Articolo 21)** Concessione delle sepolture a pagamento
- Articolo 22)** Cessazione della concessione
- Articolo 23)** Tariffa differenziata per le concessioni
- Articolo 24)** Loculi sovradimensionati
- Articolo 25)** Manutenzione delle sepolture
- Articolo 26)** Fuoriuscita di sostanze organiche dai sepolcri
- Articolo 27)** Vigilanza sanitaria
- Articolo 28)** Nati morti, resti mortali, parti anatomiche
- Articolo 29)** Aborti
- Articolo 30)** Atti a disposizione del pubblico

TITOLO IV CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Articolo 31)** Autorizzazione alla cremazione
- Articolo 32)** Affidamento delle ceneri
- Articolo 33)** Conservazione delle ceneri
- Articolo 34)** Dispersione delle ceneri
- Articolo 35)** Conservazione dei campioni biologici

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 36)** Norme transitorie e finali

TITOLO I

Disposizioni generali e norme di principio

Articolo 1)

Finalità, oggetto e principi della disciplina

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione e di improntare le attività pubbliche a principi di trasparenza, evidenza scientifica, efficacia ed efficienza, anche mediante una corretta informazione.
2. In particolare, la presente legge:
 - a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed individua in particolare i compiti dei Comuni e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ai fini del corretto svolgimento delle loro funzioni e servizi;
 - b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
 - c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

Articolo 2)

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un corpo umano privo delle funzioni vitali;
 - b) *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la realtà della morte (accertamento necroscopico) ad opera di medico necroscopo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente legislazione in materia;
 - c) *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa, di aborti o di resti mortali assimilabili;

- d) *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- e) *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili, aborti o di resti umani;
- f) *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, parti anatomiche riconoscibili, aborti, ossa;
- g) *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- h) *estumulazione*: disseppellimento di un feretro precedentemente tumulato;
- i) *esumazione*: disseppellimento di un feretro precedentemente inumato;
- l) *feretro*: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
- m) *impresa funebre o di onoranze funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- n) *inumazione*: sepoltura di feretro nella terra;
- o) *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico che ha preceduto il decesso;
- p) *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- q) *osservazione*: osservazione di persona deceduta per evidenziarne eventuali manifestazioni di vita;
- r) *sala o struttura per il commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- s) *salma*: corpo umano, privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della realtà della morte;
- t) *servizio necroscopico*: complesso delle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dai Comuni che dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, quali il trasporto funebre gratuito per gli indigenti, la raccolta ed il trasporto funebre su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o per accertate esigenze igienico-sanitarie e le attività di medicina necroscopica;
- u) *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- v) *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- z) *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

TITOLO II

Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali

CAPO I

Funzioni regionali

Articolo 3)

Funzioni e compiti della Regione

1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, la Regione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme:
 - a) esercita funzioni di indirizzo, controllo, coordinamento e di alta vigilanza, mediante l'emanazione di direttive agli Enti Locali ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;
 - b) adotta, previa diffida, i poteri sostitutivi, in caso di inadempienza o ritardo nell'adozione, a cura degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, degli atti di relativa competenza;
 - c) adotta ogni altro provvedimento nei casi e con le modalità previste dalla presente Legge;
2. La Regione Calabria, sulla base dei dati forniti dai singoli Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni legislative recate dalla legge n° 130 del 30 marzo 2001, valuta il fabbisogno di crematori nel territorio regionale, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica, della configurazione orografica, al fine di garantire ai cittadini il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione e, di concerto con i Comuni interessati, individua le aree per la localizzazione del/degli impianto/i.
3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da emanarsi entro centottanta giorni successivi alla scadenza del termine concesso per l'individuazione

delle aree in cui realizzare gli impianti per la cremazione, è adottato il piano regionale per la realizzazione dei crematori, nell'ambito delle risorse finanziarie specificamente destinate dal bilancio regionale.

4. I crematori devono essere idonei al trattamento sia di cadaveri contenuti in cassa di legno che di zinco.

CAPO II

Funzioni e compiti dei Comuni

Articolo 4)

Realizzazione di cimiteri e crematori

1. Ai Comuni, singoli od associati, spetta la realizzazione di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Sanitaria competente per territorio.
3. Per configurate necessità, i Comuni, singoli od associati, in deroga alla previsione di cui al comma 2, sentita l'Azienda Sanitaria territorialmente competente e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, possono approvare la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento degli stessi o la costruzione di crematori, alla condizione che la fascia di rispetto, di cui al precedente comma 2, non scenda al di sotto di cento metri dal centro abitato.
4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o soggetti ad ampliamento. È vietato il ricorso a crematori mobili;
5. I Comuni, singoli od associati, nell'ambito della programmazione urbanistica e territoriale, prevedono aree cimiteriali in grado di rispondere alla necessità di sepoltura nell'arco dei quaranta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, con la finalità di rendere possibile il ricorso a forme di sepoltura di minore impatto ambientale, quoti la inumazione e la cremazione.
6. I Comuni, singoli od associati, devono allestire sul territorio di competenza un deposito di osservazione, preferibilmente collocato in uno dei cimiteri, al fine di consentire, in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria,

l'osservazione e la custodia provvisoria delle salme e dei cadaveri in attesa di sepoltura e/o cremazione.

Articolo 5)

Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale. La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
2. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.
3. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n° 285 del 10 settembre 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

Articolo 6)

Funzioni amministrative e di vigilanza

1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai Comuni le funzioni autorizzative in merito:
 - a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 8;
 - b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 16.
2. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 spetta al Comune, che si

avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Articolo 7)

Regolamenti comunali

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.
2. In particolare, con detti regolamenti vengono stabiliti:
 - a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, del crematorio, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
 - b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
 - c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 32 della presente legge;
 - d) l'importo delle sanzioni da applicare in caso di violazione.

TITOLO III

Norme di polizia mortuaria

Articolo 8)

Attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su formale mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di cassa mortuaria e di altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
2. L'attività funebre è esercitata da ditte individuali, società pubbliche e private od altre persone giuridiche, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, sulla base dei requisiti stabiliti

con apposito regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle attività di cui alle lettere "a", "b" e "c" del comma 1 si esercita nella sede autorizzata ed eccezionalmente, su richiesta dei familiari del defunto, presso altro luogo, restando comunque vietata all'interno delle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche e private, nei locali di osservazione delle medesime e delle aree cimiteriali.
4. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre in nessun caso comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza del defunto durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o in fase di accertamento della morte.
5. La Regione, d'intesa con l'ANCI Regionale e con le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, delle società e degli altri soggetti giuridici che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei dolenti e della concorrenza.
6. È vietato, sotto qualsiasi forma, l'esercizio della intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere svolta tassativamente al di fuori di tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, dei locali di osservazione e delle aree cimiteriali.
7. I Comuni vigilano sul corretto esercizio dell'attività funebre. Chi, nello svolgimento dell'attività funebre, direttamente o indirettamente propone offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi natura al fine di ottenere informazioni atte a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali è sospeso, con provvedimento del Comune, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato, per un periodo di trenta giorni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale di disciplina delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, senza pregiudizio dell'azione penale.
8. In relazione alla reiterazione del fatto od alla gravità dello stesso, potrà essere disposta, a cura dell'Autorità Comunale, la revoca dell'autorizzazione

all'esercizio dell'attività funebre, con contestuale obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 9)

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le Unità Operative di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di controllo e di consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa.
2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata, successivamente redigendo apposito modulo approvato con provvedimento dirigenziale del Dipartimento Tutela della Salute:
 - a) Dal medico necroscopo dell'Unità Operativa di Medicina Legale;
 - b) Dal medico ex condotto/ufficiale sanitario (art. 110 DPR 270/20.5.1987);
 - c) Da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, inclusi i medici di medicina generale e loro sostituti;
 - d) Negli Ospedali, dal Direttore Sanitario di Presidio o da Medico da questi delegato.
3. Le Unità Operative di Medicina Legale provvedono al riscontro diagnostico nelle evenienze in cui necessiti accertarsi le cause di morte di:
 - a) cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, trasportati in Presidio Ospedaliero di pertinenza dell'Azienda Sanitaria;
 - b) cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, trasportati in deposito di osservazione o obitorio;
 - c) in tutti i casi in cui il Medico Curante lo disponga quando sussista dubbio sulle cause di morte (in questo caso, gli oneri, come da tariffario, sono a carico del Medico che la dispone).

Articolo 10)

Funerali civili

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio, possono assicurare spazi pubblici per lo svolgimento di funerali civili. Tali spazi devono garantire la riunione

di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Articolo 11)

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda Sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n° 285 del 10 settembre 1990.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Articolo 12)

Trasporto di salme e cadaveri

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma o il cadavere può essere trasportata per l'osservazione presso il luogo prescelto per la veglia funebre, all'obitorio, al cimitero o presso apposite strutture adibite al commiato insistenti nel medesimo Comune.
2. In questi casi, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica, impiegando apposito modulo approvato con provvedimento dirigenziale del Dipartimento Tutela della Salute, che il trasporto della salma o del cadavere può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma o del cadavere nelle sedi di cui al comma 1, all'interno del medesimo Comune

4. L'accertamento necroscopico è espletato nella sede di giacenza della salma e del cadavere, precisando il luogo in cui è avvenuto il decesso e l'intervenuto trasporto ai sensi del presente articolo.
5. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma o il cadavere è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non siano di pregiudizio per la salute pubblica e che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
6. È escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso; tale trasporto è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.
7. Il decesso di persona a bordo di ambulanza, per gli adempimenti conseguenziali, si considera intervenuta nel Comune in cui la salma viene depositata.

Articolo 13)

Sanzioni amministrative

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono al Comune, che si avvale delle competenti strutture delle Aziende Sanitarie per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Chiunque provveda al trasporto di salma o cadavere in mancanza della certificazione prevista all'articolo 12, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

Articolo 14)

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili, di interesse pubblico, di seguito specificati:
 - a) L'accertamento necroscopico;
 - b) il recupero e relativo trasporto all'obitorio comunale delle salme di cui all'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica n° 285 del 10 settembre 1990;
 - c) il servizio di osservazione dei cadaveri;

- d) l'uso dei posti salma refrigerati comunali, nei limiti previsti nelle regolamentazioni comunali;
 - e) l'inumazione in campo comune di indigenti o persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, per dieci anni non rinnovabili;
 - f) l'inumazione di resti mortali, parti anatomiche feti e prodotti abortivi in campo comune, per cinque anni non rinnovabili;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i) il feretro, trasporto ed inumazione in campo comune decennale non rinnovabile delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
2. Qualunque altro servizio di competenza comunale è sottoposto al pagamento di tariffe stabilite mediante delibera della Giunta Comunale, soggetta a revisione triennale.
 3. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
 4. Qualora trattasi di salma di persona residente in Comune diverso da quello in cui si è verificato il decesso, la condizione di indigenza o il ricorrere di disinteresse da parte dei familiari dev'essere attestato, entro 24 ore dalla morte, dal Sindaco del Comune di residenza. In questi casi, il Comune in cui si è verificato il decesso procede a quanto necessario, sostenendo le spese per la fornitura della cassa e per il trasporto, che dovranno essere rimborsate dal Comune di residenza, mentre resteranno a proprio carico quelle per il seppellimento in campo comune decennale.

Articolo 15)

Cimiteri

1. Il Comune è tenuto a garantire adeguata sepoltura:
 - a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza;

- b) ai nati morti, ai prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria pubblica o privata ubicata nel territorio comunale;
 - c) alle parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria pubblica o privata ubicata nel territorio comunale;
 - d) alle ossa, resti mortali, ceneri di quanto alle precedenti lettere "a", "b", "c";
2. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione, nei limiti stabiliti dall'articolo 4 della presente legge.
 3. La gestione e la manutenzione dei cimiteri competono, di norma, ai Comuni, i quali possono, ai sensi dell'articolo 113 del Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazione, affidarle a soggetti pubblici e privati. Qualora il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga contemporaneamente anche attività funebri, è fatto obbligo allo stesso provvedere alla separazione societaria, ai sensi della legge 10 Ottobre 1990, n° 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui all'articolo 8 della presente legge.
 4. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza ordinaria della gestione antecedente tale data.
 5. La Regione, di concerto con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disposizioni legislative stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il DPR 10 Settembre 1990, n°285, e dalla legge in argomento, definisce:
 - a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, la ristrutturazione e l'ampliamento di quelli esistenti, i criteri per la soppressione di quelli ritenuti non rispondenti ai requisiti igienico - sanitari e di sicurezza;

- b) le caratteristiche dei campi di inumazione;
- c) le caratteristiche e le modalità di realizzazione di sepolture private al di fuori delle aree cimiteriali;
- d) i requisiti e le caratteristiche per la realizzazione dei crematori all'interno delle aree cimiteriali
- e) i requisiti e le caratteristiche per la realizzazione, all'interno dei cimiteri, dei depositi di osservazione dei cadaveri, degli obitori e delle camere mortuarie.

Articolo 16)

Strutture per il commiato

1. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da soggetti pubblici e privati, denominate strutture per il commiato.
2. Le strutture per il commiato devono essere in possesso, per il rilascio della relativa autorizzazione al funzionamento, a cura del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, dei requisiti strutturali, tecnologici ed igienico-sanitari previsti per la camera mortuaria dalle norme nazionali e regionali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
3. Il Comune consente la realizzazione e disciplina il funzionamento di strutture in cui, su istanza del familiare del defunto ed a proprie spese, possono tenersi riti per il commiato.
4. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva.
6. Le strutture per il commiato possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
7. Al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, durante il periodo di osservazione la sorveglianza può essere assicurata anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza.

8. Con apposito regolamento, da emanarsi a cura della Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in armonia con le norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, i criteri per la realizzazione e l'autorizzazione al funzionamento delle sale di commiato.

Articolo 17)

Imprese di onoranze funebri

1. È fatto divieto alle imprese, ed i loro rappresentanti ne sono responsabili, di molestare o tenere comportamenti indecorosi presso abitazioni private, ospedali, case di cura o di assistenza, conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti.
2. Trattandosi di servizio svolto prevalentemente per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere il servizio precedentemente assunto a seguito di eventuale mancato pagamento.

Articolo 18)

Simboli religiosi

1. A richiesta dei familiari del defunto, in osservanza alle disposizioni da questi espresse quando era in vita, possono essere collocati simboli di culti ammessi dallo Stato oppure può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa.

Articolo 19)

Sepulture

1. Le sepulture sono gratuite o a pagamento.
2. Per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore, che deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura.
3. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi.
4. Il diritto d'uso d'una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su beni soggetti a regime demaniale e lascia integro il diritto alla proprietà del Comune.
5. Per i loculi ventennali è ammesso, entro sei mesi dalla data di scadenza, un solo rinnovo della concessione, per ulteriori venti anni.

6. Per gli ossari ventennali non vi è limite al numero di rinnovi.
7. Per le inumazioni a pagamento, di durata decennale, è ammesso, entro sei mesi dalla data di scadenza, un solo rinnovo della concessione, per ulteriori dieci anni.
8. È fatto divieto, per i Comuni, stipulare concessioni di durata diversa da quella indicata ai commi precedenti.
9. I Comuni in cui sia stata prevista la possibilità di stipulare concessioni in campi di inumazione per periodi superiori a quelli indicati, entro un anno dalla promulgazione della presente legge devono sottoporre a rinegoziazione tutti i contratti ovvero a revoca della concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità, riducendo la durata massima entro i limiti previsti per le concessioni in tumulo (40 anni), non rinnovabili.

Articolo 20)

Sepulture perpetue

1. La perpetuità di sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento è condizionata alla sopravvivenza d'un interesse al loro mantenimento.
2. È pertanto fatto obbligo agli interessati di chiedere al Comune di pertinenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il mantenimento gratuito della concessione, rinnovabile, senza alcun onere oltre quello della domanda, di decennio in decennio, senza limiti.
3. I resti rinvenuti nelle predette sepolture a seguito di estumulazione/esumazione, per le quali non sarà stato richiesto il mantenimento nei termini indicati nei comma precedenti o dichiarate decadute per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione, saranno estumulati e collocati negli ossari comuni a cura e spese del Comune.
4. Il Comune potrà sempre intervenire per la conservazione di sepolture di valore storico o di personaggi illustri.
5. A seguito di estumulazione da una sepoltura perpetua, il loculo perde il carattere di concessione perpetua, ed è soggetto alle prescrizioni delle attuali concessioni a pagamento.

Articolo 21)

Concessione delle sepolture a pagamento

1. Le sepolture a pagamento vengono concesse solo a seguito della morte della persona cui è destinata.
2. Il loculo, compatibilmente alle esigenze cimiteriali, può essere concesso anche quando la persona cui è destinata sia ancora in vita, purchè abbia compiuto i settanta anni e non abbia coniuge, parenti e affini entro il secondo grado; in tal caso la concessione può essere prorogata fino a quaranta anni dall'occupazione.
3. Il Sindaco, per gravi e giustificati motivi, può autorizzare la concessione di loculi in colombaro a persone che non si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente.
4. La celletta di ossario è concessa in occasione di esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti; contemporaneamente possono essere concesse cellette vicine per la tumulazione del coniuge, di parenti ed affini in attesa di imminente esumazione o di estumulazione.

Articolo 22)

Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.
2. La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altro Comune o in altra sepoltura nei cimiteri dello stesso Comune.
3. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Sindaco per:
 - a) mancata costruzione, per qualsiasi motivo, della cappella, cripta o catacomba o del monumento entro tre anni dalla data dei versamenti effettuati al momento della concessione;
 - b) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - c) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
4. La decadenza della concessione, altresì, può essere dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto ed il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

5. La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale. In tal caso viene assegnata altra sistemazione a cura del Comune.
6. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia o decadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene di proprietà del Comune, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

Articolo 23)

Tariffa differenziata per le concessioni

1. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, determina, per la concessione dei loculi, una tariffa differenziata in rapporto all'altezza della fila, fissando il prezzo più alto per i loculi di prima, seconda e terza fila, minore per le restanti file.
2. Stesso criterio dovrà essere seguito per i loculi in ossario, tenendo presente che il prezzo più alto deve riguardare la prima, seconda, terza, quarta e quinta fila.
3. La concessione di sepolture per inumazioni in campo ventennale è subordinata al pagamento di un importo pari a quello previsto per i loculi di categoria superiore.

Articolo 24)

Loculi sovradimensionati

1. I Comuni provvedono all'edificazione di loculi sovradimensionati da adibire all'accoglimento di salme di mole superiore al normale e che pertanto non possono trovare idonea sistemazione nelle nicchie normali.
2. La tariffa di concessione da corrispondere è pari a quella dei loculi di normali dimensioni.

Articolo 25)

Manutenzione delle sepolture

1. Le sepolture a pagamento ed ogni segno funebre collocato da privati, devono essere conservati sempre in stato decoroso in ogni loro parte a cura e spese del concessionario o di chi abbia fatto erigere il segno funebre.

2. Sulle sepolture gratuite un campo comune decennale è vietato collocare segni funebri o manufatti diversi da quelli previsti dall'Autorità Comunale.
3. Nel caso di manufatti divenuti indecorosi, su proposta del responsabile dei servizi cimiteriali, il Sindaco intima al concessionario l'esecuzione di tutte le riparazioni ordinarie o straordinarie stabilite, da eseguirsi entro il termine di tre mesi qualora il concessionario risieda in Italia, di sei mesi se residente all'estero; termine da notificarsi secondo le norme di procedura civile.
4. Decorso inutilmente detto termine, il concessionario è dichiarato decaduto dalla concessione, con incarico al responsabile dei servizi cimiteriali di provvedere alla conservazione dei resti mortali nel modo più opportuno.
5. Colombari ed ossari devono essere conservati sempre in stato decoroso in ogni loro parte a cura e spese del concessionario.
6. In caso di inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione od inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, la decadenza della medesima potrà essere dichiarata dal Sindaco qualora il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.
7. Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, l'amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune ricerche del concessionario, in caso di esito negativo, provvede d'ufficio alle operazioni di prima necessità, salvo, in prosieguo, ad attivare la procedura di cui al terzo comma.

Articolo 26)

Fuoriuscita di sostanze organiche dai sepolcri

1. Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali l'amministrazione, previa informativa ai concessionari o loro eredi, provvederà direttamente per le opere necessarie, rimanendo le relative spese a carico dei medesimi concessionari o loro eredi.

Articolo 27)

Vigilanza sanitaria

1. La vigilanza sanitaria sui cimiteri comunali, sui sepolcri privati, sui depositi d'osservazione, sulle sale per autopsie, è esercitata dall'Azienda Sanitaria,

che propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 28)

Nati morti, resti mortali, parti anatomiche

1. I resti mortali, anche di cadaveri che a seguito di estumulazione o esumazione si riscontrano non ancora completamente ossificati, per i quali non sussista possibilità di ulteriore rinnovo del contratto per il seppellimento, devono essere inumati per una durata di cinque anni oppure cremati.
2. I nati morti e le parti anatomiche riconoscibili per i quali non sussista interesse al loro seppellimento, devono essere inumati per una durata di cinque anni.
3. In alternativa a quanto previsto dall'art.82, comma 2 del D.P.R. 285/90, i resti mortali, nati morti, parti anatomiche, non ancora completamente ossificati al termine del periodo di inumazione o della tumulazione, possono essere avviati alla cremazione oppure possono essere inumati previamente spargendoli di polveri biodegradanti, per un periodo di due anni.
4. Le parti anatomiche riconoscibili per le quali vi sia disinteresse da parte della persona amputata, possano essere deposte, in numero congruo alla capienza di un'unica cassa biodegradabile, ed inumati per un periodo di cinque anni in fossa comune scavata a distanza di almeno 0,50 metri da quelle viciniori e a 1,50 metri di profondità dal piano di campagna oppure avviati alla cremazione comune con successivo deposito delle ceneri in cinerario comune;
5. In tutti i casi in cui vi sia richiesta di seppellimento o di cremazione di parti anatomiche riconoscibili, per le quali vi sia disinteresse da parte della persona amputata, queste si realizzino con oneri a carico della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

Articolo 29)

Aborti

1. Per i prodotti abortivi di età gestazionale compresa entro le 20 settimane di età gestazionale, si devono seguire le modalità indicate dall'art. 7 del D.P.R.

- 285/90, procedendo al seppellimento solo nel caso in cui sia avanzata specifica richiesta da parte dei genitori;
2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta.
 3. I prodotti abortivi di presunta età gestazionale compresa fra le 20 e le 28 settimane complete e per i quali vi sia disinteresse da parte dei genitori, possano essere deposti, in numero congruo alla capienza di un'unica cassa biodegradabile, ed inumati per un periodo di cinque anni in fossa comune scavata a distanza di almeno 0,50 metri da quelle viciniori e a 1,50 metri di profondità dal piano di campagna oppure avviati alla cremazione comune con successivo deposito delle ceneri in cinerario comune;
 4. I prodotti abortivi di età superiore alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, per i quali vi sia disinteresse da parte dei genitori, debbano essere deposti in contenitore individuale ed inumati in fossa individuale, scavata a distanza di almeno 0,50 metri l'una dall'altra e a 1,50 metri di profondità dal piano di campagna, oppure avviati alla cremazione comune con successivo deposito delle ceneri in cinerario comune;
 5. L'U.O. di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.
 6. In tutti i casi in cui vi sia richiesta di seppellimento di prodotto abortivo da parte dei genitori, questo debba realizzarsi impiegando contenitore individuale e sepoltura individuale, con oneri a carico dei richiedenti;
 7. Per la sepoltura al cimitero a richiesta dei genitori non è obbligatorio indicare sull'eventuale lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l'effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento.

Articolo 30)

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici cimiteriali sono tenuti, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n° 285 del 10 settembre 1990, perchè possano essere compilati cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici cimiteriali:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia della presente legge e del regolamento comunale di polizia mortuaria;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241.

TITOLO IV

Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

Articolo 31)

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera "a", della legge 30 marzo 2001, n° 130, nel rispetto dei principi e delle modalità stabilite dalla stessa legge, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo, redatto impiegando apposito modulo, approvato con provvedimento dirigenziale del Dipartimento Tutela della Salute.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, attraverso le modalità di seguito indicate:

- a) disposizione testamentaria del defunto o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria medesima;
 - b) iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni riconosciute che abbiano tra le finalità statutarie quella della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione del defunto all'associazione che persegue, quale finalità statutaria, quella della cremazione costituisce formale espressione di volontà e vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso, di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essa, manifestata per iscritto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del decesso, il quale redige ed inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto;
 - d) per i minori e per le persone giuridicamente interdette la volontà è formalmente manifestata dai legali rappresentanti.
3. È consentito cremare resti mortali, anche di cadaveri che a seguito di estumulazione o esumazione si riscontrano non ancora completamente ossificati, i nati morti, i feti, le parti anatomiche per i quali non sussista interesse al loro seppellimento,
- a) resti mortali,
 - b) aborti, arti amputati
 - c) venuti di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari, formalmente manifestato. In caso di irreperibilità dei familiari, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio di uno specifico avviso.
3. È consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri in legno dolce non

- verniciato, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto a misure precauzionali di natura igienico - sanitaria previste per il trasporto delle salme, fatte salve, in ogni caso, diverse determinazioni dell'autorità sanitaria locale.
 5. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Articolo 32)

Affidamento delle ceneri

1. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata recante i dati anagrafici del defunto e la data del decesso, ai fini della tumulazione o dell'affidamento al coniuge superstite, ai figli, oppure al familiare più prossimo, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia, tra le proprie finalità statutarie, quella della cremazione dei cadaveri dei propri iscritti.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento approvato con provvedimento dirigenziale del Dipartimento Tutela della Salute, nel quale i soggetti di cui al comma 1 dichiarino la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento obbligatorio di accompagnamento nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Articolo 33)

Conservazione delle ceneri

1. L'urna contenente le ceneri, obbligatoriamente sigillata, recante i dati anagrafici del defunto, nel rispetto della volontà da questi espressa possono essere:
 - a) Tumulata nell'area cimiteriale
 - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in loculo ossario individuale o collettivo, in sepoltura di famiglia o loculo

anche in presenza di un feretro purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;

b) Inumata nell'area cimiteriale:

-l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;

-la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile fino alla durata massima di 10 anni;

-le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;

-ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;

-l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione, il certificato di biodegradabilità dell'urna dovrà essere consegnato al custode del cimitero;

-il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (cinerario comune);

d) consegnata ad uno dei soggetti affidatari, di cui all'articolo 31, comma 1, della presente legge.

Articolo 34)

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in aree appositamente destinate, all'interno dei cimiteri, ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n° 285;
 - b) in montagna, a distanza superiore a duecento metri dai centri abitati od insediamenti abitativi;
 - c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - e) nei torrenti e nei fiumi;
 - f) in aree private, all'aperto, ad una distanza di oltre duecento metri da un qualunque insediamento abitativo, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
2. La dispersione in mari, nei fiumi, nei torrenti, nei laghi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
 3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.
 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera "d", della legge 30 Marzo 2001, n° 130, individuati, rispettivamente, nel coniuge od altro familiare avente diritto, nell'esecutore testamentario, nel rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, lettera "b", numero 2, della stessa legge, o dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
 5. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

6. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
7. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario.
8. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.
9. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi che precedono.

Articolo 35)

Conservazione dei campioni biologici

- 1) Dai cadaveri da sottoporre cremazione devono essere eseguiti prelievi di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, ad opera del medico necroscopo che redige il certificato di cui all'articolo 30 della presente legge.
- 2) I prelievi devono essere consegnati dal suddetto medico al responsabile del Cimitero Comunale individuato, ai sensi dell'art.15 comma 2 del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990, quale sede di obitorio dotato di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri, che dovrà conservarli per un periodo di dieci anni, in cella frigorifera a -40 °C (meno quaranta gradi centigradi). L'avvenuta consegna deve risultare da apposito verbale.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 36)

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla normativa statale.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale relaziona al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della stessa legge.
3. La presente Legge sarò pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.